

Contributi - Circolare PC 36/Vig del 3/11/97

Contributi: Circolare PC 36/Vig del 3/11/97

Oggetto: interventi urgenti per crisi sismica

Riferimento

Servizio Contributi e Vigilanza

Prot. PC 36/Vig. del 3 nov 1997

Destinatari

A TUTTE LE AZIENDE EDITORIALI

Loro Sedi

ALLA F.N.S.I.

Roma

ALLA F.I.E.G.

Roma

ALLA CASAGIT

Roma

Circolare

Oggetto: interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria. Ordinanze del Ministero dell'Interno 2668/97 e 2694/97.

Sommario

- 1) Art. 13 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno 2668/97.
- 2) Soggetti che beneficiano della sospensione dei contributi di cui all'art. 13 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno 2668/97.
- 3) Sospensione dei termini: applicazione in via analogica delle disposizioni dell'art. 11 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno 2694/97.

1) Art. 13 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno 2668/97.

Ai sensi dell'art. 13 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno 2668/97 sono sospesi a decorrere dal 26/09/97 fino al 31/12/97 i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Sempre in base alle disposizioni del predetto art. 13 il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione nella G.U. della predetta ordinanza (30/09/97) non si dà luogo al rimborso.

2) Soggetti che beneficiano della sospensione dei contributi di cui all'art.13 della ordinanza del Ministero dell'Interno 2668/97.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 13 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno 2668/97 e dell'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno 2694/97 i soggetti che possono beneficiare della sospensione dei contributi sono:

- a) le persone fisiche e le persone giuridiche residenti o aventi sede nei comuni disastriati indicati nell'art. 1, co. 2, dell'ordinanza 2694/97 del Ministero dell'Interno nonché nelle aree o nelle frazioni disastriate dei territori limitrofi o contigui che saranno individuati con successiva ordinanza (art. 1, co. 3, ordinanza 2694/97 del Ministero dell'Interno);

b) le persone fisiche e le persone giuridiche residenti o aventi sede nei comuni delle regioni Marche ed Umbria diversi da quelli indicati nell'art. 1, co. 2, ordinanza 2694/97 del Ministero dell'Interno purché abbiano subito gravi danni;
c) le persone fisiche che pur risiedendo fuori delle predette zone abbiano ivi svolto, nel periodo in cui si è verificato il sisma, la loro attività lavorativa. In quest'ultimo caso la sospensione riguarderà esclusivamente la contribuzione che afferisce l'attività lavorativa svolta dal soggetto nelle zone terremotate (tale ultima disposizione deriva da un'applicazione estensiva di quanto disposto dall'art. 11, co. 2, ordinanza 2694/97 Ministero dell'Interno in materia tributaria).

I soggetti indicati alla lettera a) al fine di ottenere il beneficio della sospensione debbono semplicemente provare la propria residenza o l'ubicazione della sede; i soggetti indicati alla lettera b) debbono invece provare anche di aver subito gravi danni (temporaneamente si ritiene sufficiente un'autocertificazione anche non autenticata; successivamente in analogia a quanto previsto dall'art. 11, co. 4, ordinanza 2694/97, in materia tributaria, si dovrà produrre una certificazione del comune attestante il "grave danno" subito). La predetta sospensione riguarda sia i termini per il versamento dei contributi, sia i termini stabiliti per la presentazione della modulistica relativa a tale versamento.

3) Sospensione dei termini: applicazione in via analogica delle disposizioni dell'art. 11 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno 2694/97.

Si ritengono applicabili in via analogica, per quanto concerne la materia dei contributi previdenziali ed assistenziali, le norme dettate in materia tributaria dall'art. 11, co. 5 e 6, ordinanza 2694/97 relativamente alla sospensione dei termini di prescrizione, ovvero dei termini perentori legali o convenzionali da cui derivino decadenze da qualsiasi azione od eccezione, dei termini di scadenza delle cambiali e dei vaglia cambiari e di ogni altro titolo avente forza esecutiva, e dei termini relativi a controversie giurisdizionali o amministrative. Conseguentemente devono considerarsi sospesi i pagamenti relativi a regolarizzazioni contributive sia se effettuate mediante condono, sia se oggetto di pagamento rateale.

Il Capo Servizio
Contributi Riscossione e Vigilanza
(Dr Antonio Marzioli)